

Cari amici pescatori,

la gestione delle specie ittiche di pregio che popolano le acque interne della provincia di Varese è un obiettivo che sta a cuore a tutti noi che, come operatori del settore, ci poniamo come fine la tutela dell'ambiente naturale che ci circonda dalle molteplici peculiarità, ove specchi e corsi d'acqua sono parte considerevole.

La nuova Carta delle Vocazioni Ittiche ed il Piano ittico approvato dal Consiglio Provinciale in data 10 novembre 2004 della Provincia di Varese, i dati elaborati a seguito di recenti studi su alcune specie ittiche di maggior pregio, forniscono indicazioni utili di gestione e consentono a questo Assessorato di intervenire sugli ambienti acquatici, seguendo un doppio binario parallelo, in funzione della rinaturalizzazione degli habitat idonei alla vita dei pesci e sulla qualità dei pesci che popolano le nostre acque, direttamente attraverso la gestione della rete provinciale degli incubatoi ittici.

Con questa pubblicazione, aggiornata rispetto al precedente "Vademecum del pescatore" con la recente normativa regionale in materia ittica e le novelle disposizioni dettate dal Piano Ittico, intendo mettere a disposizione dei pescatori dilettanti una guida ad una attività sportiva, quale quella della pesca che, in provincia di Varese, raccoglie migliaia di appassionati, nella convinzione che il piacere derivante dalla pratica pescatoria si completa con la consapevolezza di sapere operare nel rispetto delle regole che la disciplinano.

Con i migliori auguri di una proficua pesca.

Bruno Specchiarelli
Assessore all' Agricoltura – Caccia – Pesca



PROVINCIA DI VARESE
SETTORE POLITICHE PER L'AGRICOLTURA
E GESTIONE FAUNISTICA
PIAZZA LIBERTA' 01
21100 VARESE

Orario al pubblico:
da lunedì a venerdì 08, 50 – 12,45
martedì e giovedì anche al pomeriggio dal 15.00 – 16,30

Telefoni:
Sportello Caccia Pesca: 0332/252.200
0332/252.300
0332/252.445
Fax: 0332/252.476

Servizio Sicurezza – Nucleo Faunistico
(Segreteria) 0332/252.441

Licenza di Pesca Documenti per il Rilascio



L'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Varese è disciplinata dalla Legge Regionale n. 12 del 30 luglio 2001 e successivo Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003, che ha sostituito la precedente L.R. n. 25/82.

Le licenze di pesca nelle acque interne della provincia sono:

- a) di tipo "A" che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'art. 11 del R.R. 9/2003.
Ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio.
- b) di tipo "B" che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'art. 8 del R.R. 9/2003 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'art. 4 del R.R. 9/2003 per le acque classificate di tipo B e all'art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. L) comma 6 dell'art. 8 della L.R. 12/2001.
Ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio.
- c) di tipo "D" per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi ed i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo "B".
Ha validità di mesi 3 (tre) dalla data del versamento.
Per la licenza di tipo "D" si dovrà provvedere al versamento di euro 16,00 sul c.c.p. n. 25911207 da esibire unitamente al documento di identità.

Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.

E' altresì istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 (quindici) giorni, sostitutivo della licenza di tipo "B". La Provincia con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 273 del 22.07.2003, ad integrazione del R.R. 9/2003, ha istituito il permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 (quindici) giorni, che permette l'esercizio della pesca in tutte le acque della provincia di Varese. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento effettuato dal titolare in misura di euro 5,00 sul c.c.p. n. 11443215 – intestato alla Provincia di Varese - Ufficio Pesca.

Il suddetto permesso turistico è rilasciabile esclusivamente ai cittadini italiani.

La licenza di pesca dilettantistica di tipo "B" è rilasciata dalla Provincia di residenza.

La domanda va redatta utilizzando la scheda a cartoncino reperibile presso l'ufficio sportello del Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di euro 22,72 effettuato sul c.c.p. n. 25911207 intestato alla Regione Lombardia – Tassa di concessione per la pesca – Servizio Tesoreria – Via Pirelli,12 – 20124 Milano;
- b) ricevuta di versamento di euro 10,33 sul c.c.p. n. 11443215 intestato alla Provincia di Varese – Ufficio Pesca – P.zza Libertà,1 – 21100 Varese – indicando la seguente causale: "Licenza di pesca";
- c) n. 1 (una) foto tessera in data recente;
- d) n. 2 (due) marche da bollo da euro 14.62 cadauna (una da apporre sulla domanda e una sulla licenza di pesca).

Per chi si presenta agli sportelli della Provincia (P.zza Libertà ,1 a Varese) munito della documentazione citata, il rilascio della licenza avviene, in condizioni di normale afflusso di pubblico, nel tempo di circa cinque minuti.

La domanda potrà essere anche inoltrata tramite il servizio postale; in tal caso la licenza verrà spedita con Raccomandata all'indirizzo del richiedente, a spese della Provincia.

Si rammenta che gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni infrasettimanali, escluso il sabato, dalle ore 8.50 alle ore 12.45 ed anche il pomeriggio, limitatamente al martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di anni 13 (tredici) che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello rilasciato, non prima di 15 (quindici) giorni dalla scadenza annuale. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non è dovuto.

La sola tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica di tipo "B" con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami, non è dovuta nei seguenti casi:

- età inferiore ai 18 (diciotto) anni (la tassa non è dovuta fino al compimento del 18° anno di età; per la validità della licenza dopo il compimento del 18° anno è necessario il versamento della tassa anche per le licenze rilasciate prima del giorno del compimento del 18° anno);
- età superiore ai 65 (sessantacinque) anni (la tassa è dovuta fino al compimento del 65° anno; pertanto dovrà essere versata anche da quei soggetti per i quali il termine di validità della licenza cade dopo il compimento del 65° anno);
- portatori di handicap (il titolo di esenzione è costituito dalla presenza di una condizione di handicap accertata dalle commissioni sanitarie per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo –L.295/90, LL.RR. 9/92 e 18/85).

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza di pesca non è possibile rilasciare un duplicato del documento, bensì è necessario il rilascio di una nuova licenza, a seguito di presentazione della domanda completa della documentazione prescritta e sopra elencata.

Per l'acquisizione della licenza di tipo "D" è sufficiente che i residenti all'estero provvedano al pagamento della somma di euro 16,00 sull'apposito c.c.p. n. 25911207. La ricevuta attestante il versamento dovrà essere, in sede di accertamento, esibita unitamente al documento di identità personale.

MISURE INTEGRATIVE

- ✓ la pesca professionale è consentita unicamente nelle acque di tipo A;
- ✓ la pesca da natante è consentita unicamente nelle acque di tipo A e nel Fiume Ticino dalla sua uscita dal Lago Maggiore fino a Porto della Torre;
- ✓ la pesca notturna è consentita alle seguenti specie: anguilla, bottatrice, tinca, carpa, siluro, pesce gatto e carassio;
- ✓ è vietato il rilascio delle seguenti specie: siluro, pesce gatto e carassio; il pescatore, che cattura esemplari appartenenti a tali specie è dunque obbligato a trattenerli;
- ✓ la misura della maglia della Bilancia o Bilancella non deve essere inferiore a mm 10 e l'utilizzo di tali strumenti è consentito esclusivamente da riva;
- ✓ il permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni sostitutivo della licenza di tipo B, permette l'esercizio della pesca in tutte le acque della provincia di Varese, fatti salvi i versamenti a favore dei titolari dei diritti esclusivi di pesca (DGP n. 273 del 22/07/2003).

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI SENSI DELL'ART. 7 della L.R.n°12/2001 SULLA PESCA

Il lago Maggiore, il lago Ceresio ed il fiume Tresa, in quanto acque internazionali sono soggette alle disposizioni della Convenzione Italo - Elvetica sulla pesca approvata con Legge n. 530 del 22.11.1988. Ai fini della pesca le acque della Provincia di Varese sono così classificate:

Tipologia	Corpo idrico
Acque di tipo A	Lago Maggiore
	Lago Ceresio
	Lago di Varese
	Lago di Comabbio
	Lago di Monate
Acque di tipo B	Tutte le acque che non sono classificate né di tipo A né di tipo C
Acque di tipo C	Lago di Ghirla
	Lago di Ganna
	Lago Delio
	Lago di Brinzio
	Fiume Bardello
	Fiume Olona, a valle del ponte di Vedano Olona
	Fiume Tresa
	Torrente Acquanegra
	Canale Brabbia
	Fontanile di San Giacomo
	Fiume Ticino (asta principale, rami collegati e canali)

Le acque gestite dalla **FIPS** o soggette ad altri diritti esclusivi di pesca, che devono essere adeguatamente tabellate, onde consentirne l'individuazione da parte dei pescatori interessati, **VINCOLANO** l'associato anche al rispetto delle disposizioni più restrittive emanate dal proprietario o dal conduttore del diritto esclusivo di pesca.

Si invita pertanto il pescatore che intende esercitare la propria attività in quelle acque ad uniformarsi ai regolamenti emanati dalla FIPS o dal proprietario della riserva di pesca.

ELENCO DEGLI ATTREZZI UTILIZZABILI NELLE ACQUE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-ELVETICA (COME DA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE SULLA PESCA ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.2000)

ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 2 del R.d.A)

Lago Maggiore:

Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA"

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima	Lunghezza massima	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Bilancino	Bilancin	Pesce da esca	6-8 mm	lato: massimo 1,0 m	Proibito durante il divieto dell'aborella
					Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione
					Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
					Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.
Nassetta	Nassetta	Pesce da esca	6-8 mm	altezza max 50 cm diametro max 25 cm	
Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca			

Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato

Attrezzi della categoria " GUADINO "

Nome o tipo Altri nomi in uso Specie ittiche Limitazioni

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni
Guadino	Guada, Guadin		Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti

Attrezzi della categoria " TIRLINDANA "

Nome o tipo Altri nomi in uso Specie ittiche Limitazioni Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Tirlindana	Molagna o Macchina	Trota	Con un massimo di venti esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto della trota
Tirlindana	Tirlindana	Salmerino	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del salmerino
Tirlindana	Tirlindana	Luccio	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del luccio
Tirlindana	Tirlindana	Pesce persico	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del pesce persico
Tirlindana	Tirlindana	Agone	Con un massimo di otto ami o moschette, per attrezzo	L'uso dell'attrezzo è consentito esclusivamente dal 15 giugno fino al 30 settembre
Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di otto esche artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m

Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a sei.

Attrezzi della categoria " CANNA "

Nome o tipo Altri nomi in uso Specie ittiche Limitazioni Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Canna	con o senza mulinello		Con non più di dieci ami o simili	E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole Durante il periodo di divieto dell'alborella né è permesso la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo
Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo	Proibita durante il divieto della alborella Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione

Lago Ceresio:

Attrezzi della categoria " CATTURA DI PESCI DA ESCA " (*) (**)

Nome o tipo Altri nomi in uso Specie ittiche Maglia minima Lunghezza massima Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima	Lunghezza massima	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Bilancino	Quadrant	Pesce da esca, Gardon	6-8 mm	lato: massimo 1,0 m	Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago Quest'ultima limitazione non si applica quando l'impiego del bilancino è volto esclusivamente alla cattura del gardon.
Nassetta	Nassetta	Pesce da esca	6-8 mm	altezza massima 50 cm diametro massimo 25 cm	
Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca			

* *Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.*

** *bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal caso, i gardon catturati potranno essere trattiene morti a scopo alimentare.*

Attrezzi della categoria " GUADINO "

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni
Guadino	Guada, Guadin		Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti

Attrezzi della categoria " TIRLINDANA "

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Trota	Con un massimo di venti esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto della trota
Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Salmerino	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del salmerino
Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Luccio	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del luccio
Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Pesce persico	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto del pesce persico
Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Agone	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto dell' agone e del pesce persico
Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per imbarcazione, applicate ad un unico attrezzo	Proibita durante il divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m

Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.

Attrezzi della categoria " CANNA "

Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Limitazioni	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Canna con o senza mulinello			Con non più di dieci ami o simili	E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole Durante il periodo di divieto dell'alborella né è permesso la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo
Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo	Proibita durante il divieto della alborella Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione

PESCA SUBACQUEA

Nella provincia di Varese non ci sono tratti di acque pubbliche ove consentire la pesca subacquea

ZONA DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA

Nella provincia di Varese sono state istituite le seguenti zone di protezione, tutela e ripopolamento ittico.

Lago Maggiore

- 1 "La Bozza" che comprende la zona costiera a canneto in territorio comunale di Brebbia e di Ispra. In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto, è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi devono essere posti perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.
- 2 "La Bruschera" situata in Comune di Angera nell'insenatura antistante l'Isolino Partegora ed esattamente dal chiosco all'altezza del primo campo da tennis (a 50 metri dal primo pontile della Motonautica Angerese) al collegamento artificiale (collettore in cemento) tra lago e palude (distanza in linea retta tra i due punti metri 300 circa), ivi compresa la zona paludosa comunicante con il collettore. Tutti coloro che esercitano la pesca con attrezzi professionali dovranno porre gli stessi oltre la linea di demarcazione del confine della zona protetta in posizione perpendicolare rispetto la linea stessa.

Lago Ceresio

"Canneto di Lavena Ponte Tresa" situato nel Comune di Lavena Ponte Tresa che comprende tutto il canneto dall'inizio dello stretto di Lavena

(Stabile Vecchia Filanda), fino al termine (Stabile Crotto del Bagat). In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto, è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 30 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi dovranno essere posti perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.

Fiume Ticino

- 1 Diga della Miorina: in Comune di Golasecca, tratto da 770 m a monte (in corrispondenza del confine comunale tra Golasecca e Sesto Calende) della diga della Miorina, fino a 500 m a valle della stessa.
- 2 Diga di Porto della Torre: dal cancello a valle dell'incubatoio FIPSAS alla diga di Porto della Torre, per una lunghezza di circa 300 m.
- 3 Diga di Crocetta del Pan Perduto: in Comune di Somma Lombardo, per 100 m a valle.

Scaricatore del canale Industriale

Presso la spiaggia in loc. Maddalena, intero canale per una lunghezza di circa 860 m.

Torrente Tarca

In Comune di Cadegliano Viconago, in località Viconago e precisamente all'altezza del ponte sulla Strada Provinciale n. 30 individuata dai seguenti confini: dal primo sbarramento artificiale a monte del ponte scendendo a valle per 250 metri.

Torrente Chiesone

In Comune di Mesenzana nel tratto compreso tra il ponte sulla Strada Provinciale n. 54 ed il ponte di via Pianazzo per una lunghezza di 900 metri.

Torrente Margorabbia

Sul confine comunale tra Luino e Germignaga, tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per una lunghezza di circa 200 m

Torrente Boggione e i suoi affluenti

In Comune di Valganna e Cugliate Fabiasco dal monumento ai caduti, sito in Ghirla, fino all'attraversamento della strada Marzio - Boarezzo, per km 2.5 di lunghezza.

Roggia di Rialto

A Cerro di Laveno Mombello, nel tratto compreso tra il numero civico 7 di via Buonarroti, fino alla foce nel lago Maggiore, per una lunghezza di circa 400 metri.

Torrente Giona

In Comune di Maccagno, dalla briglia a monte del ponte stradale fino alla foce nel lago Maggiore, per metri 700 di lunghezza.

Torrente Tinella

A Gropello di Gaviate, nel tratto compreso dalla cascatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di Varese, per una lunghezza di metri 1.000.

Rio Brivola

Nel Comune di Brinzio, dalla fuoriuscita del laghetto di Brinzio (ponte di Via Piave - località Lavatoio) fino alla confluenza con il torrente Valmolina, per una lunghezza di metri 980.

Torrente Valmolina

Nel comune di Brinzio, dalla sorgente fino alla confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di m 2680.

Torrente Viganella

Nel Comune di Gemonio tra il Ponte della Statale di Besozzo e Gemonio ed il Ponte del Museo Salvini per una lunghezza di circa 600 metri.

Torrente Bevera

Sul confine comunale tra Varese e Cantello, tratto compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina posta più a nord, per una lunghezza di circa 1250 metri .

Torrente Acquanegra ed affluente Barona

Travedona: dal ponte di Via Giovanni XXIII al ponte di via Trevisani a Monate.

Lago di Ganna

Intero bacino.

Lago di Biandronno

Intero bacino.

Zone protette da altre norme

oltre alla Provincia, altri soggetti prevedono regolamentazioni e divieti dell'attività alieutica in Provincia di Varese; essi sono di seguito elencati con indicazione dei vincoli posti.

Parco Regionale del Campo dei Fiori

- ✓ Riserva Naturale Parziale del Monte Campo dei Fiori (sono vietate le introduzioni di specie estranee);
- ✓ Riserva Naturale Orientata Zone Umide: Lago di Ganna, Lago di Brinzio, Torbiera del Carecc, Torbiera Pau Majur (sono vietati l'esercizio della pesca e le introduzioni di specie estranee); nel Lago di Brinzio, nella zona di maggior tutela – Zona A – sono vietati ripopolamenti e reintroduzioni e l'attività alieutica è consentita ai soli aventi diritto ai sensi del vigente diritto esclusivo di pesca di proprietà del Comune di Brinzio; nella Torbiera del Carecc e nella Torbiera Pau Majur è vietata l'immissione di specie ittiche nei corpi d'acqua dell'area;
- ✓ Riserva Naturale Orientata della Martica-Chiusarella (sono vietati l'esercizio della pesca e le introduzioni di specie estranee);
- ✓ Monumenti Naturali: Cascata del Pesegh (è vietato l'esercizio della pesca); Forre della Valganna – Valfredda (sono vietati l'esercizio della pesca e le semine ittiche); Laghetto Motta d'Oro (sono vietati l'esercizio della pesca e l'introduzione di fauna ittica);
- ✓ SIC – Siti di Importanza Comunitaria: Monte Martica, Monti Legnone e Chiusarella, Versante Nord del Campo dei Fiori, Grotte del Campo dei Fiori; si rimanda al capitolo relativo alla Valutazione di Incidenza di tali ambiti.

Riserva Naturale Palude Brabbia

Nel Canale Brabbia la pesca è vietata nei tratti compresi nelle zone A e B della Riserva Naturale Palude Brabbia (tranne nel tratto che va immediatamente a valle del ponte della provinciale n. 36 sul canale sino al confine nord della Riserva); l'esercizio dell'attività alieutica è

consentito nel solo tratto incluso in zona "C" della Riserva, ai sensi della D.G.R. 18 ottobre 2002 n. 7/10706, e cioè nella porzione di asta compresa tra il ponte sopra citato e la foce dello stesso nel Lago di Varese.

Convenzione Italo-Elvetica

Il Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con ordinanza n. 02/00 del 15 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 12 della Legge 530/88 dispone quanto segue:

- ✓ foce del F. Tresa: divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami;
- ✓ foce del T. Giona: divieto di pesca permanente.

Le aree si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente le relative foci.

Parco del Ticino

Ai sensi della L.R. 31/2002 l'esercizio della pesca è vietato nelle seguenti zone (DGR 02.08.2001 n 7/5983):

- ✓ Zona A (zone naturalistiche integrali);
- ✓ Zona B1 (zone naturalistiche orientate);
- ✓ Zona B2 (zone naturalistiche di interesse botanico-forestale);
- ✓ Zona B3 (zone di rispetto della zona naturalistica perifluviale).

Tali zone non comprendono l'asta principale del Ticino e i canali collegati.

PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO

N.	Corpo idrico	Localizzazione
1	Torrente Margorabbia	Tratto compreso fra il ponte di Grantola e il supermercato Standa in Comune di Mesenzana
2	Naviglio vecchio	Intero tratto sul territorio provinciale

Nei tratti esclusivi per la pesca a mosca l'attività può essere svolta esclusivamente con la tecnica a coda di topo, con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e con un massimo di tre mosche; in tali zone è obbligatorio il rilascio del pesce pescato con ogni accorgimento utile al minor danno possibile e il pescatore non può detenere con sé pesci pescati in altre zone.

ACQUE INTERESSATE DA DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

LAGO MAGGIORE O VERBANO


Quasi tutta la parte del lago Maggiore situata in provincia di Varese è soggetta a diritti esclusivi di pesca, gestiti in gran parte dalla FIPS, come evidenzia la cartina.

Per poter esercitare la pesca nelle acque interessate da diritti esclusivi di pesca occorrono i seguenti documenti:

FIPS

oltre alla licenza di pesca, con relativi versamenti, occorre la tessera FIPS. Rivolgersi alla FIPS di Varese - Tel. 0332-280.386 - aperta dal

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



Girolo

per la pesca da riva occorre solo la licenza di pesca, con i relativi versamenti; vengono rilasciati permessi per la pesca da barca. I permessi sono rilasciati dal Guardiapesca della Riserva o dalla Società (telefono 02/76.00.21.42)

Brughera

oltre alla licenza di pesca con i relativi versamenti occorre il permesso della proprietà.

Zona Libera

occorre solo la licenza di pesca, con i relativi versamenti.

Uso Civico di Ranco e Angera

oltre alla licenza di pesca con relativi versamenti occorre il permesso della proprietà. Per ottenere il permesso giornaliero ci si può rivolgere a: Comune di Angera, Comune di Ranco, bar del lungo lago di Angera, Motonautica Angerese e Cantiere nautico Moretto di Angera.

Fiume Ticino

quasi tutta la parte del fiume Ticino situata in provincia di Varese è soggetta a diritti esclusivi di pesca, come meglio individuati nella cartina.

FIPS

oltre alla licenza di pesca, con relativi versamenti, occorre la tessera FIPS. Rivolgersi alla FIPS di Varese - Tel. 0332-280.386 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Zona Libera

occorre solo la licenza di pesca, con i relativi versamenti.

APS Crippa

oltre alla licenza di pesca, con i relativi versamenti, occorre il permesso dell'APS Crippa di Somma Lombardo - Largo S. Agnese aperta ogni giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Non vengono rilasciati permessi giornalieri, ma tessera annuale di socio.

Lago di Brinzio e Rio Brivola

oltre alla licenza di pesca con relativi versamenti, occorre essere in possesso della tessera di socio, che viene rilasciata dalla Associazione

Pescatori dilettanti di Brinzio con sede presso il Club Brinziese - Via Sasselli a Brinzio.

Laghi di Comabbio e di Monate

sono di proprietà della Società I Due Laghi di Milano. La pesca in questi laghi è consentita, da riva, ai pescatori residenti nei comuni rivieraschi, in possesso di regolare licenza.

Laghi di Ganna e Ghirla

sono di proprietà della Provincia di Varese. Nel lago di Ganna la pesca è vietata in quanto riserva naturale, mentre nel lago di Ghirla la pesca è disciplinata dalle disposizioni riportate in appendice.

Lago di Varese, Canale Brabbia e Fiume Bardello

(fino al ponte della Strada Provinciale n. 50)

sono di proprietà della Cooperativa Pescatori del lago di Varese. La pesca da barca è gestita dalla Cooperativa Pescatori (i permessi vanno richiesti presso Nicolini Gianni - Via Pescatori, 23 - Calcinante - Tel. 0332-320.115). La pesca da riva è gestita dalla FIPS.

Torrente Giona

è di proprietà della FIPS per tutto il suo corso.

Torrente Valmolinera

è di proprietà della FIPS per tutto il suo corso.

Roggia Molinara in Comune di Germignaga

è di proprietà della FIPS per tutto il suo corso.

Fiume Margorabbia


è di proprietà della FIPS il tratto compreso da Molino d'Anna (Comune di Montegrino) alla confluenza con il fiume Tresa (Comune di Germignaga).

Torrente Colmegna


è di proprietà della FIPS per tutto il suo corso.

Fiume Tresa

è di proprietà della FIPS il tratto compreso tra il confine Svizzero in Località le fornacette di Luino, sino alla foce nel lago Maggiore



Calendario di frega delle diverse specie ittiche



da Regione Lombardia 1998 – Non solo pesca
modificata

OGGETTO DI PARTICOLARE TUTELA

In virtù del particolare pregio faunistico di alcune specie ittiche e dello stato di forte contrazione che le stesse hanno mostrato sul territorio, viene definito uno stato di particolare tutela, che si traduce nel divieto di pesca temporaneo, per le specie di seguito elencate:

- ✓ Temolo (*Thymallus thymallus*);
- ✓ Lasca (*Chondrostoma genei*);
- ✓ Barbo canino (*Barbus meridionalis*);
- ✓ Scazzone (*Cottus gobio*);
- ✓ Lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*).

**REGOLAMENTO REGIONALE 22.05.2003 n. 09
ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30.09.2001
NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL
PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE AQUE DELLA REGIONE LOMBARDBIA.**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all'art. 20, comma 3, della L.R. 30 luglio 2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", detta norme di coordinamento in materia di pesca.

2. In particolare disciplina:

- a) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 7, e 13 della L.R. 12/2001;
- b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 12/2001 nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 12/2001;
- c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 12/2001;
- d) i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 12/2001.

TITOLO II MODALITA' DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

PESCA DILETTANTISTICA

Art. 2 - (Periodi di divieto di pesca)

1 La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

Specie	Periodo
Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>) e ibridi	prima domenica di ottobre ultima domenica di febbraio
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	prima domenica di ottobre ultima domenica di febbraio
Trote autoctone e salmerino alpino nei laghi subalpini	1-12 / 31-1
Coregoni (<i>Coregonus sp.</i>)	1-12 / 15-1
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1-4 / 31-5
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	1-2 / 31-3

Specie	Periodo
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	1-5 / 30-6
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	1-5 / 30-6
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	1-5 / 30-6
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	1-4 / 31-5
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)	1-5 / 30-6
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	1-5 / 30-6
Savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	1-4 / 31-5
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	1-4 / 31-5
Triotto (<i>Rutilus aula</i>)	1-5 / 30-6
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	15-4 / 15-6
Lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	15-3 / 30-4

- 2 I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
- 3 La Provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purchè non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'art. 8, comma 3, lett. c) della L.R. 12/2001.
- 4 La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.

Art. 3 - (Misure minime e quantità di cattura)

1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

Specie	Lunghezza (cm)
Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>) e ibridi	40
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	22
Trote autoctone nei laghi subalpini (<i>Salmo trutta</i>)	30
Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	18
Coregoni (<i>Coregonus sp.</i>)	30
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	30
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	18
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	60
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	30
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	50
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	40
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	30
Savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	30
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	30
Lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	22

2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
4. n. 6capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:
 - a. n.1 capo di Trota marmorata
 - b. n.2 capi di Temolo
 - c. n.3 capi di Carpione
 - d. n.5 capi di Luccio;
 - e. 5 Kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti
 - f. 500 g complessivi per le seguenti specie:
 - g. Alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
 - h. Vairone (*Leuciscus souffia*);
 - i. Triotto (*Rutilus aula*).
5. Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.
7. La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purchè non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'art. 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione.
8. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo.
9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all'art. 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001. Gli esemplari catturati,

appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.

10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Art. 4 - (Pesca nelle acque classificate di tipo B)

1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 12/2001, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
2. Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di Temolo ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio.
3. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E' ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:
 - a. utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
 - b. pasturare in qualsiasi forma;
 - c. pescare dai ponti.
4. Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sentita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.

Art. 5 - (Misure di tutela degli storioni autoctoni)

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* ad ogni stadio di sviluppo.
2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonchè alla segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione alla Regione.

Art. 6 - (Posto di pesca)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7 - (Orari)

La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive consulte, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.

Art. 8 - (Mezzi di pesca)

1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:
 - a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
 - b) tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
 - c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra;
 - d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
3. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.
4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.
5. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all'art. 8, comma 3, lett c) della l.r. 12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.

6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'art. 10.
7. E' vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.

Art. 9 - (Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali)

1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'art. 8, comma 6, lett. m) della L.R. 12/2001 viene così esercitata:
 - a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;
 - b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - c) uso massimo di tre mosche artificiali.
2. Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.
3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 10 - (Pesca subacquea)

La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'art. 8, comma 6, lett. l), della L.R. n. 12/2001 solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

TITOLO III

GARE DI PESCA, CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME

GARE DI PESCA

Art. 13 - (Gare e manifestazioni di pesca)

- 1 Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle Province dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.
- 2 La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione.
- 3 Le Province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C purchè sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.
- 4 Le Province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2001.
- 5 La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso

CAPO III

LICENZE DI PESCA

Art. 18 - (Licenze)

Le licenze per la pesca nelle acque interne sono:

- a) di tipo "A", che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'art. 11;
- b) di tipo "B", che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'art. 8 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'art. 4 per le acque classificate di tipo B e all'art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. l) comma 6 dell'art. 8 della L.R. 12/2001;

- c) di tipo "D", per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo "B".
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
 - a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
 - a) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;
 - b) i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;
 - c) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 12/2001.
 3. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.
 4. Le licenze di tipo "A" e "B" hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purchè abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.
 5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca .no alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
 6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
 7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali:
 - a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;
 - b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
 - c) fotocopia della carta di identità ;
 - d) una fototessera.

- 8 Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità , la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale.
- 9 Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.
- 10 I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
- 11 E' istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l'esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa
- 12 Le Province, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonchè per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l'esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le Amministrazioni interessate.

**LEGGE REGIONALE N. 12 30.07.2001
NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL
PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

Art. 1 - (Principi e finalità)

- 1) La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell'interesse della comunità e della qualità dell'ambiente.
- 2) Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività pescatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale
- 3 La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque.
- 4 La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e la loro tutela anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
- 5 L'attività pescatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia dalla [legge 22 novembre 1988, n. 530](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

Titolo II

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA

Art. 7 - (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)

- 1 Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.
- 2 Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittio-geniche che presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A.

- 3 Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B.
- 4 Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.
- 5 Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
- 6 Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.
- 7 La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'[articolo 20](#), comma 3.
- 8 Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio.
- 9 Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
- 10 La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.
- 11 La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'[articolo 20](#), comma 3.
- 12 La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con al Regione confinante e sentita la provincia interessata.

Art. 16 - (Licenze)

- 1 L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.
 - 1-bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca

dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esercitano la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma 3, della presente legge. [1]

2. La giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

Note:

1 Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 18 giugno 2003, n. 8. A norma del comma 2, del medesimo art. 6, L.R. 8/2003, le disposizioni del presente comma si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma 3 della presente legge.

TITOLO IV

DIVIETI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17 - (Divieti)

1. E' vietato:
 - a usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
 - b gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
 - c collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
 - d usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
 - e pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

- f pescare con le mani;
- g pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;
- h pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
- i pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
- j usare il sangue solido come esca;
- k utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
- l usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
- m pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- n collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
- o abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- p usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
- q manovrare paratie a scopo di pesca;
- r detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
- s esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa. 2.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.

Art. 18 - (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)

1 Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa da € 20,66 a € 61,97 per chiunque eserciti la pesca con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;
- b) sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
- c) sanzione amministrativa da € 1032,91 a € 6.197,48 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli artt. 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;
- d) sanzione amministrativa da € 1549,37 a € 7.746,85 per chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da € 2.582,28 a € 9.296,22. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
- e) sanzione amministrativa da € 51,65 a € 154,94 per chiunque peschi senza essere munito di licenza o violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), i), l), m), o), q), r) t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai precedenti artt. 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa .no ad un massimo di dodici mesi,
- f) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 464,81 per chiunque violi i divieti di cui agli articoli 9 e 17, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa .no a trentasei mesi;
- g) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46 per chiunque peschi in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, peschi in acque non destinate alla pesca

professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

- h) sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;
 - i) sanzione amministrativa da € 51,65 a € 154,94 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.
- 2 L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti.
 - 3 La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
 - 4 La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.
 - 5 A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).
 - 6 Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
 - 7 All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
 - 8 I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
 - 9 Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.
 - 10 Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.
 - 11 La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione della presente legge è immediatamente confiscata; qualora l'ittiofauna sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua

immediata reimmersione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

Art. 19 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 3.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 6, cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
5. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurare l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo – svizzere - Legge 22 novembre 1988, N. 530

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonché quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Art. 2 – Omissis

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 3 - Licenza di pesca

Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Art. 4 - Attrezzi di pesca consentiti

- 1 Le autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione.
- 2 Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

TITOLO III MODALITÀ DI PESCA VIETATE

Art. 5 – Sistemi

- 1 E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impedisca il passaggio dei pesci per più di una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.
- 2 La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo dei più grandi di essi.
- 3 E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attività di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo.
- 4 E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive nonché della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio a onde.
- 5 Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.
- 6 E' vietato catturare i pesci con le mani.
- 7 E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria.
- 8 Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Art. 6 – Zone

- 1 La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della

larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.

- 2 E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, degli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonché dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.
- 3 Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.
- 4 Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

TITOLO IV LIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 7 - Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perchè la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:

trote del lago	cm 30
trote del fiume	cm 22
salmerini (<i>Salvelinus alpinus</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>)	cm 25
coregone lavarello	cm 30
coregone bondella	cm 25
coregone sp.	cm 30
luccio nel lago Maggiore	cm 40
luccio nel lago di Lugano	cm 45
pesce persico nel lago Maggiore	cm 16
pesce persico nel lago di Lugano	cm 18
persico trota	cm 20
lucio perca	cm 40
carpa	cm 30
tinca	cm 25
arguilla	cm 40
agone	cm 20

Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare l'emanazione di provvedimenti necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonché a

stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Art. 8 - Periodo di divieto

1 I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescrivere per altre specie di pesci.

2 I periodi di divieto nel **lago Maggiore** sono:

- trota nel lago dal 26 settembre al 20 dicembre;
- salmerino dal 15 novembre al 24 gennaio;

- coregone lavarello dal 15 novembre al 24 gennaio;
- coregone bondella dal 15 novembre al 24 gennaio;
- coregone sp. dal 15 novembre al 24 gennaio;
- barbo dal 15 maggio al 15 giugno;
- pigo dal 01 maggio al 31 maggio;
- luccio dal 15 marzo al 30 aprile;
- pesce persico dal 15 aprile al 15 giugno;
- persico trota dal 1° maggio al 30 giugno;
- luccio perca dal 1° aprile al 31 maggio;
- carpa dal 01 giugno al 30 giugno;
- agone dal 15 maggio al 15 giugno;
- tinca dal 01 giugno al 30 giugno;
- alborella (*) dal 25 maggio al 15 giugno.

★ *(Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.*

I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati. Attrezzo del tipo "canna". Canna con o senza mulinello, con non più di dieci ami o simili. E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore. Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.

Lanzettera: per alborella, con trenta lanzette al massimo. Proibita durante il divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

3. I periodi di divieto nel lago di **Lugano** sono:

- trota nel lago dal 26 settembre al 20 dicembre;
- salmerino dal 15 novembre al 24 gennaio;
- coregone lavarello dal 15 novembre al 24 gennaio;
- coregone bondella dal 15 novembre al 24 gennaio;
- coregone sp. dal 15 novembre al 24 gennaio;
- luccio dal 15 marzo al 30 aprile;
- pesce persico dal 01 aprile al 31 maggio;
- persico trota dal 01 maggio al 30 giugno;
- luccio perca dal 01 aprile al 31 maggio;
- carpa dal 01 giugno al 30 giugno;

- agone dal 15 maggio al 15 giugno;
- tinca dal 01 giugno al 30 giugno;
- barbo dal 15 maggio al 15 giugno;
- pigo dal 01 maggio al 31 maggio;
- alborella (*) dal 25 maggio al 15 giugno.

★ *Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.*

I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati. Attrezzo del tipo "canna". Canna con o senza mulinello, con non più di dieci ami o simili. E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore. Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Lanzettera: per alborella, con trenta lanzette al massimo. Proibita durante il divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

Art. 9 - Reimmissione in acqua di esemplari protetti

I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'art. 8, nonché quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'art. 7, debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Art. 10 - Divieto della pesca dei gamberi

Nelle acque oggetto delle Convenzioni la pesca dei gamberi è vietata.

TITOLO V DEROGHE

Art. 11 – Omissis

Art. 12 – Omissis

Art. 13 – Omissis

TITOLO VI NORME E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 14 - Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

- 1 E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.
- 2 Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazioni di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di Legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.
- 3 Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto".
- 4 Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ad ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.
- 5 I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della presente Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Art. 15 – Omissis

Art. 16 - Semina di materiale ittico

- 1 Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuata da Enti Pubblici, da Associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.
- 2 Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque Italo-Svizzere.

TITOLO VII

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 17 – Omissis

Art. 18 – Omissis

Art. 19 – Omissis

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 – Vigilanza

- 1 L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonché alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.
- 2 Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia in caso di flagranza di reati, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.
- 3 Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.
- 4 Gli agenti possono demandare alle autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente.

Art. 21 – Omissis

Art. 22 – Omissis

TITOLO IX RELAZIONI TRA AUTORITÀ

Art. 23 – Omissis

Art. 24 – Omissis

TITOLO X DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Omissis

Art. 26 – Omissis

Art. 27 – Omissis

Art. 28 – Omissis

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA Ordinanza n. 2/99

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2000 del nuovo Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica

Il Commissario Italiano "*omissis*"
dispone

- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2000 del nuovo Regolamento di Applicazione allegato alla presente ordinanza;
- l'abrogazione dal 1° gennaio 2000 del precedente Regolamento di Applicazione del 1/9/92, che resterà valido fino al 31/12/99.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Periodi di divieto

A norma dell'articolo 8 della Convenzione, i Commissari fissano, di comune accordo, i seguenti periodi di divieto:

- a) periodi di divieto nel Lago Maggiore (Verbano).
- b) periodi di divieto nel Lago di Lugano (Ceresio).

Art. 2 - Elenco descrittivo degli attrezzi di pesca

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione, le autorità competenti dei due Stati fissano, di comune accordo, l'elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti:

- a) attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano).
- b) attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

Art. 3 - Disposizioni per la

L' esca sul Fiume Tresa discip
presente Regolamento al Titol

48

Fiume Tresa

disposizioni previste dal

Art. 4 - Reti consentite e sistemi di misurazione

- l'uso di reti in monofilo è consentito esclusivamente quando lo spessore del filato sia di diametro superiore o uguale a 0,10 mm;
- l'uso di reti in tortiglia multifilo è consentito esclusivamente quando lo spessore dei filati sia di diametro superiore o uguale a 0,06 mm;
- la misura del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata.
- la misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 5 Disposizioni per la pesca e modalità vietate integrative della Convenzione

- i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura.
- i pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di divieto della specie, nonché i pesci catturati legittimamente che non abbiano raggiunto la misura minima prescritta, debbono essere messi in apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare,
- è vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale,
- nelle acque soggette alla Convenzione, l'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano sono sempre vietati. E' altresì proibito utilizzare come

qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L'impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente per gli attrezzi delle seguenti categorie, con modalità d'uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino:

- spaderna (tab. 2 pt. 6 e tab. 4 pt. 7 del presente Regolamento Applicazione)
- tirlindana (tab. 2 pt. 9 e tab. 4 pt. 10 del presente Regolamento di Applicazione)
- canna (tab. 2 pt. 10 e tab. 4 pt. 11 del presente Regolamento di Applicazione)
- canna (Art. 4 del Titolo 4, Disposizioni per il Fiume Tresa del presente Regolamento di Applicazione)

Art. 6 - Divieto della pesca dei gamberi

La pesca dei gamberi nelle acque italo - svizzere è sempre vietata. Tuttavia, al fine di conseguire la massima protezione del gambero di fiume autoctono (*Austropotamobius pallipes*), è consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica,- quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (*Orconectes limosus*). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.

Art. 7 - Orari di pesca con attrezzi dilettantistici

La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER IL LAGO MAGGIORE

"Omissis"

TITOLO 3 –

DISPOSIZIONI PER IL LAGO DI LUGANO

"Omissis"

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI PER IL FIUME TRESA

"vedi oltre"

Art. 1 – Disposizioni per la pesca e modalità vietate

Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d'acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell'andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi, soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove peraltro un consistente tratto del fiume è aperto all'interscambio delle specie

ittiche sia con il lago Maggiore che con il torrente Margorabbia.

Art. 2 – Periodi di divieto

La pesca è consentita durante tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche. Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il lago Maggiore. Nel caso della trota (qualsiasi specie), il periodo di divieto è fissato dal 30 settembre al 15 marzo per l'intero fiume, vale a dire dal ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel lago Maggiore.

Art. 3 – Inizio e fine dei divieti

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

Art.4 – Attrezzi di pesca consentiti

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca è consentita esclusivamente con l'utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di cinque ami.

Art. 5 – Modalità di pesca vietate

- ♦ Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva è sempre vietato: L'impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo;
- ♦ Ogni forma di pasturazione.

Art. 6 – Catture massime giornaliere

Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di salmonidi, nonché da un massimo di cinque chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* ("gardon"). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7 – Pesca notturna

La pesca notturna è consentita soltanto per anguilla e bottatrice, esclusivamente nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva, fino al ponte di ferro, in località Biviglione, e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8 – Misure minime

Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

trote	cm 22
salmerini	cm 25
coregoni	cm 30
luccio	cm 45
persico	cm 18
persico trota	cm 20
lucio perca	cm 40
tinca	cm 25
carpa	cm 30
barbo	cm 20
pigo	cm 20
anguilla	cm 40

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel presente Regolamento di Applicazione, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1° settembre 1996.

Ordinanza n. 3/99

Limitazioni di pesca nelle acque italiane nel lago Maggiore conseguenti all'emergenza D.D.T.

Il Commissario Italiano

"omissis"

dispone a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato

1. il divieto di pesca per i coregonidi (lavarello, coregone sp. e bondella), l'agone, la scardola e l'alborella;
2. il divieto di impiego dei seguenti attrezzi professionali:
 - tutte le reti della categoria "BEDINA"
 - tutte le reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" ad esclusione della rete per trota;
3. la pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie "CATTURA DI PESCI DA ESCA" e "CANNA", con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A.

Ad esclusione dell'alborella pescata a scopo di esca, le specie ittiche proibite, eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti, devono essere rimesse in acqua; quelle rinvenute morte dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari della ASL.

Ordinanza n. 4/99

Pesca non professionale nelle acque italiane nel lago Maggiore: limitazione del numero di catture di alcune specie ittiche

Il Commissario Italiano

"omissis"

dispone a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato

le seguenti limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore:

- 10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui soltanto 5 trote;
- 25 capi al giorno di pesce persico.

LAGO DI GHIRLA

Le norme che seguono sono integrative e di tipo restrittivo rispetto al quadro regionale e provinciale che resta comunque vigente ed al quale bisogna riferirsi per quanto non espressamente riportato:

- ✓ è consentito l'uso di un massimo di due canne;
- ✓ non è consentito l'uso del bilancino;
- ✓ è consentita la detenzione e l'uso della pastura per un massimo di 500 g. costituita esclusivamente da sfarinati e da loro derivati (es. polenta);
- ✓ è consentita la pesca notturna esclusivamente delle seguenti specie ittiche: anguilla, bottatrice, tinca, carpa, siluro, pesce gatto e carassio.

Per quanto riguarda i limiti di cattura giornaliera si prevede:

- ✓ un (1) solo luccio di misura non inferiore a 60 cm con prelievo consentito esclusivamente dal 1 maggio al 30 settembre;
- ✓ otto (8) pesci persici di misura non inferiore a cm 18;
- ✓ tre (3) trote di misura non inferiore a cm 30.

Sulla base dell'andamento delle specie ittiche la Giunta Provinciale può modificare il regolamento sopra riportato.